



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale con i seguenti magistrati

Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel

Dott.ssa Alima Zana Giudice

Dott.ssa Guendalina A V Pascale Giudice,

ha pronunciato ex art. 275 bis c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27885/2021** promossa da:

CP_2

[...] (C.F. P.IVA_1) con il patrocinio dell'avv. GEMMA ANDREA C.F._1
Controparte_3 e dell'avv. PERO CHIARA ADELE (C.F._2) VIA DI
VILLA PATRIZI, 13 00161 ROMA; C.F._1 , elettivamente domiciliato in VIA DI
VILLA PATRIZI, 13 00161 ROMA presso il difensore avv. GEMMA ANDREA

OPPONENTE

contro

Controparte_4 (C.F._3), con il patrocinio dell'avv. ROTONDI FRANCESCO
C.F._4 Controparte_5 e dell'avv. QUARTO ANGELO GABRIELE
(C.F._5) LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in
LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO presso l'avv. ROTONDI FRANCESCO

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati il 20 gennaio 2026 che si riportano

PWC precisa le conclusioni come segue:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

1. In via preliminare, accertare e dichiarare il **difetto assoluto di competenza** del Tribunale civile di Milano, in favore del Collegio Arbitrale, come previsto dall'art. 47 dello Statuto della Società e dall'art. 21 della Transazione, per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto revocare il decreto opposto n. 4596/2025 (RG n.9577/2025) e/o dichiararne la nullità ed inefficacia;

3. In subordine e nel merito, accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova dell'avversa pretesa creditoria, nonché l'infondatezza del credito ingiunto e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o

dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da Controparte_1 al dott. Controparte_4, per le ragioni di cui in atti;

3. In via ulteriormente subordinata, rideterminare la pretesa creditoria del dott. CP_4 nella minor somma di € 610.500,00 o nella diversa minor somma da accertarsi in corso di causa.

4. In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., per i tutti i motivi tutti di cui in atti;

5. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di decidere nel merito la controversia, Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, formulate nelle memorie integrative ex art. 171 ter, nn. 2 e 3.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge e con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

CONCLUSIONI dell'opponente dott. Controparte_4

- In via principale:

- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 4596/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 21 marzo 2025 e condannare Controparte_6 con sede in Milano, Piazza 3 torri n. 2, in persona del legale rappresentate p.t., a corrispondere al Dott. Controparte_4 l'importo di lordi euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila), detratte le ritenute di legge, ovvero la diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;

- Condannare Controparte_6 con sede in Milano, Piazza 3 torri n. 2, in persona del legale rappresentate p.t., al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che si indica in euro 50.000,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia).

- **in via graduata e subordinata** munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 4596/2025 del 21 marzo 2025 del Tribunale di Milano, di efficacia provvisoriamente esecutiva, dichiarando il difetto di competenza di Codesto Ill.mo Giudice in favore del Giudice del Lavoro o del collegio arbitrale, laddove, in denegata ipotesi dovessero essere rigettata l'eccezione di intervenuta transazione spiegata dall'Opposto.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

In via istruttoria: si chiede, occorrendo, l'ammissione a prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il progetto ATLAS era presentato nel team meeting del 6 aprile 2024 a cui partecipavano Parte_1 Ceo di ADNOC (sostanzialmente l'Eni degli Emirati Arabi Uniti; Il Sig. [...]) Parte_1 è anche Presidente di COP28, Special Envoy per il Climate Change e Ministro dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti), il primo ministro albanese Per_1 il sig. Persona_2 [...] alcuni rappresentanti apicali di Abu Dhabi National Oil Company, alcuni rappresentanti di Per_3 (fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti), i rappresentanti di Per_4 (maggiore società dedicata alle energie rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti) e il Dott. Persona_5, Sustainability Strategy Partner.

2) Vero che, a seguito di detto meeting, è stata costituita una task force a cui partecipavano tutti i rappresentanti delle società sopra menzionate, il Dott. Persona_2 ed il di lui figlio, Dott. [...] Per_6 (quali promotori dell'iniziativa), nonché PwC Business, a supporto delle analisi.

3) Vero che, i responsabili operativi ed amministrativi del progetto Atlas, lato PwC Business, erano il Dott. Persona_5, Sustainability Strategy Partner di tale società, unitamente al Dott. CP_7 [...] Controparte_8 (cfr. doc. 7 Opponente da rammostrarsi al teste).

4) Vero che il Dott. CP_4, nella sua funzione di Partner Deals Strategy di PwC Business Service s.r.l., ha avuto un ruolo del tutto marginale nelle trattative e nei rapporti con i signori Persona_2 ed Persona_6 e non ha avuto ulteriori contatti diretti con la parti interessate dopo il 1°luglio 2024.

5) Il sig. Persona_2 tardava a comunicare a PwC Business la società, fra quelle lui riconducibili, che sarebbe stata effettivamente coinvolta nel progetto, per cui la lettera di incarico di cui all'allegato alla e-mail del 1° luglio 2024 (cfr. doc. 6 di parte Opponente, da rammostrarsi al teste) venne intestata ad CP_9, società il cui rappresentante legale era, appunto, il sig. Persona_2 [...]

6) Vero che lettera di incarico di cui all'allegato alla e-mail del 1° luglio 2024 (cfr. doc. 6 di parte Opponente, da rammostrarsi al teste) fu predisposta dal Dott. Persona_5 (in quanto responsabile del progetto per conto di PwC Business) e rivista dal Dott. Persona_7 Amministratore Delegato di PwC Business (il quale era stato inizialmente contattato dal sig. Persona_2 per il progetto ATLAS).

7) Vero che, a far data dal 2 luglio 2024 il Dott. CP_4 è stato sospeso dal servizio per decisione unilaterale di PwC e che pertanto dopo tale data alcuna attività e/o responsabilità relative al progetto ATLAS sono state a lui assegnate.

8) Vero che il Progetto ATLAS proseguiva dopo il 2 luglio 2024 e, dopo tale data, alcun contatto vi è stato tra il Dott. CP_4 ed il Sig. Persona_2

9) Vero che, ove la committenza richieda l'emissione dell'Engagement Letter nei confronti di un diverso soggetto giuridico, a sé riconducibile, la prassi e la regolamentazione di PwC consentono e prevedono una nuova emissione della Engagement Letter e la risoluzione della precedente pattuizione.

10) Vero che per prassi e regolamentazione di PwC, anche in ipotesi di sottoscrizione di Engagement Letter, è consentito lo storno della fattura e l'emissione di nota di credito da parte di PwC che può procedere ad emettere una nuova fattura nei confronti della committente finale.

11) Vero che i teams di progetto dedicati da PwC al progetto ATLAS, a seguito della sospensione del rapporto di lavoro del Dott. CP_4, avevano l'onere di verificare la sottoscrizione dell'Engagement Letter, da parte della committenza del progetto ATLAS, e comunque di segnalare a quest'ultima la cessazione del rapporto fra il dott. CP_4 e PwC Business e/o PwC.

Si indicano quali testimoni i Sigg.ri Persona_5 e Testimone_1 domiciliati c/o PwC, con sede in Milano, Piazza tre Torri n. 3, nonché il Sig. Persona_7 domiciliato in Milano, Via Visconti di Modrone n. 11.

Si insiste per l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta da controparte nella memoria depositata in data 23 dicembre 2025, nonché nella memoria depositata in data 5 gennaio 2025; in ogni caso si chiede l'ammissione a prova contraria a quella, in denegata ipotesi, ammessa per l'Opponente, con i medesimi testi sopra indicati.

Si chiede, occorrendo, l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c della missiva di PwC a riscontro della comunicazione dei legali di CP_9 in data 28 luglio 2025, nonché della successiva controreplica degli avvocati Dario Trevisan e Gaetano Faconda per conto di CP_9, nonché della fattura n. 6103000292 emessa in data 15 maggio 2025 da PwC nei confronti di CP_9 e di ogni ulteriore corrispondenza intercorsa tra PwC ed CP_9 e/o il signor Persona_2 in merito al progetto ATLAS.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Controparte_4 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il DI 4596/2025 contro CP_2 alla quale è stato ingiunto di pagare la somma di euro 825.000,00 oltre accessori e spese.

A fondamento della pretesa creditoria il dott CP_4 ha posto l'accordo transattivo 31 luglio 2024 regolante la sua cessazione dal rapporto societario; ha dedotto in ricorso che tra le varie pattuizioni era prevista la corresponsione a suo favore da parte di PwC della somma di euro 825.000,00 a titolo di dividendo, importo oggetto dell'ingiunzione opposta.

Il DI n. 4596/25 è stato notificato a CP_2 in data 21.3.2025 ed è stato opposto da CP_2 [...] con citazione notificata il 29.4.2025; CP_2 si è costituita 18 maggio 2025, consegue la tempestività e ammissibilità dell'opposizione.

In citazione l'opponente ha contestato il credito ed eccepito l'illegittimità del DI 4596/2025 perché emesso da Giudice privo di competenza essendo competente l'arbitro, giusta clausola compromissoria statutaria, art 47 richiamata nel testo dell'accordo dedotto a fondamento del credito monitorio.

L'opposto si è costituito tempestivamente e ha insistito nella domanda di condanna e respinto l'eccezione di arbitrato deducendo che la controversia non è societaria sicché non si applica lo Statuto, che la clausola 21 contenuta nell'accordo che richiama la convenzione statutaria di arbitrato non è efficace perché non è stata specificamente approvata per iscritto, come dispone l'art 1341 c.c..

Le eccezioni dell'opposto sono state contestate in fatto e in diritto dalla difesa dell'opponente.

Rigettata l'istanza ex art 648 cpc, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio, ritenuta matura per la decisione in considerazione della questione preliminare di arbitrato.

L'art 21 dell'accordo del 31 luglio 2024 posto a fondamento dell'azione esercitata da CP_4 ha il seguente contenuto:” **21)** *Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, si applicheranno le corrispondenti previsioni statutarie, risultando applicabile e confermata la clausola arbitrale.*”

L'accordo è stato concluso mediante accettazione da parte di CP_2 della proposta inviata a mezzo pec dal socio CP_4, come risulta dai docc 1 e 2 del collegato fascicolo monitorio RG 9577/2025. La proposta è stata definita dal socio CP_4 proponente come “proposta di cessazione del rapporto societario” e ha ad oggetto l'accettazione da parte della Co della cessazione del rapporto societario in essere con il socio CP_4 e la regolamentazione dei rapporti inerenti il rapporto societario tra cui il pagamento di dividendi.

La controversia introdotta da CP_4 verso CP_2 per l'adempimento delle pattuizioni di quell'accordo è dunque una causa societaria in quanto la pretesa trova fondamento nel rapporto di società che è intercorso tra CP_4 all'epoca dell'accordo ancora socio e la Co rapporto regolato, quanto alla sua cessazione, dal connesso accordo transattivo; la natura del credito vantato, pagamento di dividendi, rende oltremodo indiscutibile la natura societaria della controversia, la circostanza che CP_4 non faccia più parte della compagine associativa è assolutamente irrilevante in quanto la sua pretesa continua a trovare causa nell'ambito del rapporto di società. Oltre a ciò non si può non rilevare che per stessa convenzione delle parti di cui alla citata clausola 21 la materia oggetto dell'accordo di luglio 2024 ha natura societaria tanto che le parti hanno stabilito che per ogni questione relativa alla sua validità,

interpretazione esecuzione dovessero valere le disposizioni statutarie ivi compresa la clausola arbitrale espressamente richiamata. Quindi l'accordo sulla competenza dell'arbitro trova fondamento nella clausola statutaria n. 47 solo richiamata dall'art 21 dell'accordo di luglio 2024.

Da ciò consegue la fondatezza della eccezione di arbitrato sollevata da CP_2 e fondata sull'art 47 dello Statuto della società per il quale :“... **Qualunque controversia insorgesse tra i soci (ove non sanata con l'ausilio del Comitato di Sorveglianza), nonché fra questi od alcuno di essi (od i suoi eredi) e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che non possa essere preventivamente risolta in via amichevole, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell' Controparte_10 di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente...**”.

Giova ricordare che la clausola compromissoria può essere validamente contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, sicché la medesima - la quale riservi la decisione di controversie insorte tra l'ente societario ed i soci su questioni attinenti non a materia indisponibile o di ordine pubblico ed arbitri - è vincolante nei confronti di qualunque soggetto che assuma la qualità di socio successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della società, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ex art. 1341 cod. civ.. (Cass 10444/1991).

L'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione all'organizzazione societaria

Altresì fondata l'eccezione di arbitrato se si volesse considerare il solo accordo 31 luglio 2024 e il suo art 21, come sostiene la difesa di CP_4 . L'art 21 *per relationem* richiama la convenzione di arbitrato dello statuto di CP_2 L'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione all'organizzazione societaria.

A ciò si aggiungano le seguenti considerazioni che escludono l'inefficacia della clausola come infondatamente eccepito ex art 1341 c 2 c.c. dall'opposto.

Il contratto 31 luglio 2024, come risulta dalle produzioni (docc 1 e 2 monitorio), è stato concluso mediante accettazione da parte di CP_2 di proposta proveniente da CP_4 , circostanza allegata dalla medesima difesa nel ricorso monitorio dove si legge:” *In data 31 luglio 2024 il Dott [...] CP_4 in qualità di Socio di CP_2 trasmetteva a mezzo PEC una proposta avente ad oggetto la Sua cessazione per mutuo consenso dal rapporto societario con CP_2 , nonché la transazione definitiva di ogni controversia connessa al rapporto di natura societaria in via di transazione generale, richiedendo alla società di restituire l'accettazione firmata elettronicamente all'indirizzo PEC... Nella*

medesima data, CP_2 accettava integralmente la proposta trasmessa dal Dott CP_4 , confermandola secondo i termini e le condizioni stabilite”.

Il dott. CP_4 è stato assistito da un legale durante le trattative, la proposta è stata trasmessa a PWC da pec del legale del socio; dell’assistenza della parte durante le trattative se ne dà atto anche testo contrattuale che espressamente prevede, all’art 22: “...le Parti nello spirito del perseguimento dell’oggetto sociale di PwC...hanno negoziato l’uscita del Socio...hanno convenuto di transigere...” (premessa H della transazione) ed ancora “Le Parti si danno reciprocamente atto che **il presente accordo privato è stato oggetto di specifica ed esaustiva negoziazione**”.

Data questa allegata e documentata genesi del contratto concluso tra le parti l’eccezione ex art 1341 c.c. sollevata da CP_4 è infondata non potendosi ricondurre il contratto intercorso tra le parti alla fattispecie disciplinata dall’art 1341 c.c., infatti se il testo dell’accordo promana da una proposta formulata dalla stesso contraente CP_4 ne discende che la clausola 21 non è stata predisposta unilateralmente da CP_2 e comunque anche se fosse stata introdotta da PWC durante le trattative risulta che la stessa è stata accettata da CP_4 tanto da farla propria inserendola nella sua proposta da ultimo avanzata alla controparte (Cass 4531/2023) :”In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l’inserimento di tale clausola”).

Consegue che l’eccezione di invalidità della clausola è infondata.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l’eccezione di compromesso proposta con l’opposizione dalla società CP_2 va accolta e per l’effetto il decreto ingiuntivo N. 4596/2025, nullo in quanto emesso dall’Autorità Giudiziaria incompetente stante la clausola compromissoria (Cfr. Cass. N. 5265 del 4.3.2011), va revocato.

L’opposto ha insistito per l’infondatezza dell’eccezione sicchè va ritenuto soccombente nel giudizio di opposizione senza che possa fondatamente riconoscersi alcun elemento che possa giustificare una compensazione; da ciò consegue la condanna dell’opposto alle spese processuali ex art 91 cpc a favore di CP_2

Le spese si liquidano in euro 15.659,00 (euro 4607 studio, euro 3039 introduttiva, euro 8013 decisionale), oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 870,00, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.

Le spese della fase monitoria restano definitivamente a carico di parte opposta, stante la revoca del DI.

P.Q.M..

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie l'eccezione di compromesso sollevata dalla società **CP_2** e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4596/2025 emesso dal Tribunale di Milano incompetente rientrando la controversia nella competenza dell'Arbitro.
2. Condanna l'opposto **Controparte_4** a rifondere all'opponente **CP_2** le spese del giudizio di opposizione liquidate in motivazione.

Milano, 5 febbraio 2026 .

Il Presidente est.

Amina Simonetti